



Allegato alla Determina del Presidente “Adozione della “Procedura per la segnalazione di condotte illecite (whistleblowing) e disciplina delle tutele a favore del segnalante (whistleblower)”

## **PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (*WHISTLEBLOWING*) E DISCIPLINA DELLE TUTELE A FAVORE DEL SEGNALANTE (*WHISTLEBLOWER*)**

### **Premessa**

L'art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001, inserito dalla L. n.190/2012 (c.d. legge anticorruzione) e successivamente novellato con la L. 30/11/2017 n. 179, aveva introdotto nel nostro ordinamento una specifica tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria prestazione, quale misura tesa a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Il D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023 – che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione abrogando l'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001- ha disciplinato integralmente la materia prevedendo: l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche; l'espansione dell'ambito oggettivo considerato quale violazione rilevante ai fini della protezione; la previsione di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi (interno, esterno gestito da ANAC e divulgazione pubblica); l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale; la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi; i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica; il rafforzamento della disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive e la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC. tutela di segnalanti.

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento alla “persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo”: le violazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle amministrazioni pubbliche o degli enti privati, di cui sia venuto a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni. In tale ottica, la segnalazione, costituisce un vero e proprio atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione ed alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli l'integrità dell'amministrazione di appartenenza, tutelando, di riflesso, l'interesse pubblico collettivo.

Il presente documento rappresenta l'atto organizzativo con il quale vengono definite le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, le tutele e le forme di protezione previste dal citato D.Lgs, evidenziandone altresì le responsabilità in caso di utilizzo scorretto dell'istituto.

### **1. Ambito soggettivo**

Possono segnalare o divulgare pubblicamente illeciti - e pertanto essere tutelati - i dipendenti della Camera di Commercio e delle proprie Aziende Speciali, nonché i soggetti legati da altre forme di collaborazione nel contesto lavorativo degli Enti citati, compresi i lavoratori autonomi, i collaboratori in senso stretto, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti nonché le persone con funzioni di



amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. La tutela delle citate persone segnalanti si applica anche quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi contrattuali), durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

Le misure di protezione si applicano anche ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e ai colleghi.

Resta ferma la disciplina in merito agli obblighi di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio; per questi soggetti la denuncia al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o all'ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'autorità giudiziaria.

## 2. Oggetto della segnalazione

Costituiscono oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione camerale e delle sue Aziende Speciali, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere amministrativo a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati, o comunque distorto, delle funzioni attribuite. A titolo meramente esemplificativo, si pensi ai casi di sprechi, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

In particolare, le violazioni oggetto di segnalazione riguardano:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali con riferimento alla normativa nazionale, comprese le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- 2) le violazioni della normativa europea riconducibili agli illeciti commessi in violazione della normativa UE indicata nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2003 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, agli atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell'Unione, che riguardino il mercato interno o che vanifichino l'oggetto o le finalità delle disposizioni normative dell'Unione.

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente



dell'Unione europea.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo (accezione da intendersi riferita in modo ampio a tutti i soggetti richiamati all'art. 1) e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

In ogni caso, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi - non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

Non risultano meritevoli di tutela ai sensi della presente disciplina le segnalazioni fondate su:

- meri sospetti o voci;
- rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

La denuncia è fatta nell'interesse dell'integrità e della legalità della Pubblica Amministrazione e mai nell'interesse del segnalante.

Rimane ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, di segreto professionale forense e medico, di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, in materia di difesa nazionale e sicurezza pubblica, nonché di esercizio dei diritti dei lavoratori di cui alla L. 300/70. Rimane altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura e dell'ordine giudiziario.

### **3. Contenuto della segnalazione**

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata con riguardo a:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  - la descrizione del fatto;
  - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati
- al fine di fornire il maggior numero di elementi utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, al riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e ai fini dell'individuazione degli autori della presunta condotta illecita; deve riguardare fatti conosciuti direttamente dal denunciante e non genericamente riportati o riferiti da altri soggetti.

Nello specifico, la segnalazione deve contenere gli elementi richiesti nella piattaforma informatica di cui all'art. 5.

### **4. Segnalazioni anonime**

La disciplina del whistleblowing si applica alle segnalazioni in cui è possibile l'identificazione del segnalante, anche al fine di informarlo in merito all'istruttoria della violazione segnalata e di assicurargli la prevista tutela. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime: le



stesse, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e vengono trattate in base alle regole previste nel vigente Manuale di gestione documentale dell'Ente camerale. In ogni caso se la persona segnalante è stata successivamente identificata ed ha subito ritorsioni, la stessa beneficia delle misure di protezione per le ritorsioni.

## 5. Destinatari e modalità di presentazione delle segnalazioni

Per presentare una segnalazione il D.Lgs. n. 24/2023 ha previsto i seguenti canali:

- a) canale interno;
- b) canale esterno presso l'ANAC;
- c) divulgazione pubblica;
- d) denuncia all'Autorità giudiziaria.

### a) Canale interno.

L'Ente camerale è tenuto ad attivare il canale interno per la trasmissione e gestione delle segnalazioni, perché consente una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni, dal momento che si possono acquisire informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all'origine delle violazioni stesse.

Di seguito si definiscono ruoli e compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni, modalità di presentazione delle segnalazioni e criteri di protezione dei dati e delle persone coinvolte.

Al fine di garantire la necessaria riservatezza alla persona segnalante, al facilitatore, alla persona coinvolta o comunque ai soggetti menzionati nella segnalazione e al contenuto della segnalazione stessa e relativi documenti, l'Ente camerale mette a disposizione una piattaforma informatica online, integrata web-based, accessibile dal sito istituzionale camerale, che offre detta garanzia ricorrendo ad adeguate misure di sicurezza e tecniche di cifratura idonee a garantirne la massima segretezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

L'Ente camerale assicura, nella pagina del sito istituzionale dedicata, ampia informativa sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso detti canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni nonché alle procedure.

La piattaforma online consente al segnalante di presentare la segnalazione:

- in forma scritta;
- in forma orale, alternativamente, utilizzando la medesima piattaforma informatica.

L'unico soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti, al fine di predisporre le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che rappresenta pertanto il soggetto cui inviare le segnalazioni di illeciti, il quale può avvalersi di un ufficio interno autonomo dedicato, anche se non in via esclusiva, e con personale formato per la gestione del canale di segnalazione. I componenti dell'ufficio dedicato sono individuati con apposito atto organizzativo tra il personale in possesso dei requisiti di imparzialità e indipendenza.

Il personale incaricato di gestire le segnalazioni viene autorizzato al trattamento dei dati personali e formato sia in materia di privacy che sulla disciplina del *whistleblowing*.

Se la segnalazione interna viene presentata a un soggetto non competente, diverso da quello individuato/autorizzato dall'Ente camerale, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare



delle tutele in materia di *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è da considerarsi “segnalazione *whistleblowing*” e va trasmessa, entro sette giorni dal ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Se il segnalante non ha dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui trattasi o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione stessa viene considerata quale segnalazione ordinaria.

#### b) Canale esterno presso l'ANAC

Fermo restando la preferenza per il canale interno, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare la segnalazione attraverso un canale esterno affidato all'ANAC, il cui accesso è consentito al ricorrere delle seguenti condizioni:

- quando il canale interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- qualora il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito da parte dei soggetti competenti;
- qualora il segnalante abbia fondati motivi di ritenere, ragionevolmente sulla base delle circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili, che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### c) Divulgazione pubblica

Il D.Lgs. n. 24/2023 disciplina anche un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica, con la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica può essere effettuata alle seguenti condizioni:

1. quando a fronte di una segnalazione interna, a cui l'Ente camerale non abbia dato riscontro nei termini previsti, è seguita una segnalazione esterna ad ANAC, la quale a sua volta non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
2. quando la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC senza ricevere riscontro, entro termini ragionevoli, delle misure previste o adottate da ANAC stessa;
3. quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. quando il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna ad ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere un efficace seguito.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti (per i quali vige il segreto professionale).

Nella divulgazione pubblica, ove il segnalante riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, mentre vengono confermate le altre forme di protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023. Qualora la divulgazione pubblica venga effettuata utilizzando ad esempio uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima, garantendo al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste per le eventuali ritorsioni.



#### d) Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il D.Lgs. n. 24/2023 conferma la possibilità da parte del segnalante di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare denunce di condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo; le condotte illecite devono riguardare soltanto i reati.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, egli è tenuto a denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, anche se lo stesso abbia già effettuato la segnalazione attraverso il canale interno o esterno di cui sopra. Le Autorità giudiziarie che ricevono le denunce sono tenute a rispettare le regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

## **6. Attività di gestione delle segnalazioni**

Alla ricezione, il RPCT con il supporto dei componenti dell'ufficio autonomo dedicato, prende in carico la segnalazione:

- entro sette giorni, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla persona segnalante.

Nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, il RPCT con il supporto dei componenti dell'ufficio autonomo dedicato, svolge la valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità, onde accordare al segnalante le tutele previste. I criteri in base ai quali non ammettere la segnalazione sono:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di *whistleblowing*, il RPCT con il supporto dei componenti dell'ufficio autonomo dedicato avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza. L'attività di gestione della segnalazione viene integralmente gestita con la piattaforma informatica dedicata.

Ciò premesso l'RPCT con il supporto dei componenti dell'ufficio autonomo dedicato, dà seguito alla segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. A tal fine avvia un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Ente camerale, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze:

- Ufficio per i procedimenti disciplinari, per gli adempimenti di competenza e le eventuali valutazioni in ordine alla sussistenza di profili disciplinari; l'U.P.D. informa il RPCT in merito all'adozione di eventuali provvedimenti;



- Dirigente dell'Area nell'ambito della quale è stato posto in essere l'illecito o l'irregolarità accertata, per gli adempimenti di competenza e le valutazioni in ordine alla sussistenza di profili disciplinari; il Dirigente informa il RPCT in merito all'adozione di eventuali provvedimenti;
- Presidente della Camera di Commercio, in relazione alla gravità e all'entità dei fatti segnalati ed accertati; Autorità giudiziaria competente e ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
- Ispettorato per la funzione pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Entro il termine di tre mesi, l'RPCT con il supporto dei componenti dell'ufficio autonomo dedicato, fornisce un "riscontro" al segnalante, che può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Detto riscontro, da rendersi nel termine dei tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati per il tempo necessario alla conclusione del trattamento e comunque non oltre i cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione finale, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti, grazie alla piattaforma informatica dedicata.

Il RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nella "Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta".

## **7. Le tutele e le misure di sostegno**

Il D.Lgs. n. 24/2023 definisce un sistema di tutele a beneficio di colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, che si estende anche ai soggetti diversi dal segnalante, i quali, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni:

- la tutela della riservatezza
- la tutela da eventuali ritorsioni
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Il medesimo decreto vieta, in generale, rinunce e transazioni anche parziali, che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto, salvo che non siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113 del c.c.

### **7.1 – La tutela della riservatezza**

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine assicura la tutela del segnalante garantendo la riservatezza della sua identità in tutte le fasi, come previsto dal D.Lgs. n. 24/2023. Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.



Allo stesso modo vanno protette le identità dei facilitatori, delle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado nonché dei colleghi, del segnalato e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

Il RPCT e coloro che ricevono o comunque sono coinvolti, anche solo accidentalmente, nella gestione delle segnalazioni, sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante. L'eventuale violazione del predetto obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, fatte salve le seguenti ipotesi dal D.Lgs. n. 24/2023 art.12 regolate da norme specifiche: consenso espresso, nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Ente camerale contro il presunto autore della condotta segnalata.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

## **7.2 - La tutela da ritorsioni**

A tutela del whistleblower, ovvero di colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede il divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*. Il decreto, a cui si rinvia, elenca con carattere non esaustivo alcune esemplificazioni di possibili ritorsioni, che si possono ricondurre non solo a fattispecie già verificate ma anche a quelle in cui la ritorsione sia soltanto “tentata” oppure “minacciata”. La tutela da ritorsioni è prevista anche a favore dei facilitatori, delle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e dei colleghi

Le presunte ritorsioni, anche sono tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica effettuata.

## **7.3 – Limitazioni di responsabilità del segnalante**

Al verificarsi delle condizioni disciplinate dall'art.20 del D.Lgs. n.24/2023, al segnalante viene riconosciuta una ulteriore tutela che consiste nella limitazione delle responsabilità penale, civile e amministrativa rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni (trattasi di informazioni coperte dall'obbligo del segreto, della tutela del diritto d'autore e della protezione dei dati personali ecc.).

[fine documento]